



COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 38 DEL 26/06/2013

SOSPENSIONE TEMPORANEA E ITINERANTE DELLA CIRCOLAZIONE
(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerata la necessità di sospendere temporaneamente ed in via itinerante la circolazione di tutti i veicoli a motore per garantire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa, di cui alla seguente richiesta:

Richiedente	Sig. LECCIS EFISIO in qualità di Presidente dell' Ass. Socio Culturale Ambientale - Comitato Festa della Laguna - Elmas	Protocollo	7341/2507	Data	21.06.2013
Località	Partenza/Arrivo: Sagrato, via Sulcitana, via Bronte, via Giliacquas, via Sacchi, via de Cristoforis, via Garibaldi, via Bassi, via Sacchi, via Missori, piazzale Laguna.				
Periodo di validità	29 GIUGNO 2013				
Orario di validità	DALLE ORE 18:00 SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE				
Motivo	MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN PIETRO APOSTOLO PESCATORE				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

la **sospensione temporanea e in via itinerante** della circolazione dei veicoli, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio comunale e per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa manifestazione religiosa:

Località	Partenza/Arrivo: Sagrato, via Sulcitana, via Bronte, via Giliacquas, via Sacchi, via de Cristoforis, via Garibaldi, via Bassi, via Sacchi, via Missori, piazzale Laguna.				
Periodo di validità	29 GIUGNO 2013				
Orario di validità	DALLE ORE 18:00 SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE				
Motivo	MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN PIETRO APOSTOLO PESCATORE				

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area inibita alla circolazione veicolare.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Elmas;
- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace;
- Al Sig. Leccis Efisio;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni Si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dr. Marco Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Elmas, 26.06.2013



Il Responsabile del Settore
Dr. Marco Pili

COMUNE DI ELMAS

PROT. N. 316 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver oggi 26 GIU. 2013 notificato copia dell'atto che precede al UFF. P.L. SEDE mediante consegna a mani PIANO DANIELA



IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI ELMAS

PROT. N. 317 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver oggi 26 GIU. 2013 notificato copia dell'atto che precede al LECCAS EFISIO mediante consegna a mani fratino



IL MESSO COMUNALE